



## LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1996 n. 54

### BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15/01/1997 n. 01

#### **Ulteriori modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica.**

##### Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11)

1.

Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e' aggiunto infine il seguente periodo:

"Tale limite e' ridotto a due giorni per le aziende cui sia attribuito un livello di classificazione non inferiore a tre stelle."

2.

Dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente comma:

"10bis. Negli alberghi con classificazione non superiore alle due stelle e' ammesso che le camere siano tutte ubicate nella dipendenza purché questa non disti più di 50 metri dell'edificio principale."

##### Articolo 2

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11/1982 come sostituito dalla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 e modificato dalla legge regionale 28 marzo 1995 n. 18)

1.

L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 11/1982 come sostituito dalla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 7 (modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 e 6 giugno 1989 n. 14 in materia di disciplina delle strutture ricettive) modificato dalla legge regionale 28 marzo 1995 n. 18 (modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica), e' sostituito dai seguenti commi:

"4bis. La superficie coperta dei preingressi deve essere limitata a metri quadrati 15 e l'altezza media non può superare di oltre 25 centimetri quella del mezzo di pernottamento; i preingressi esistenti devono essere adeguati entro il 31 dicembre 1997.

4 ter. Nel calcolo delle superfici si procede all'arrotondamento al metro quadrato inferiore."

##### Articolo 3

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 11/1982 come integrato dalla legge regionale 7/1993 e modificato dalla legge regionale 18/1995)

1.

Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11/1982, come integrato dalla legge regionale 7/1993 e modificato dalla legge regionale 18/1995 sono abrogati il secondo e il terzo periodo.

##### Articolo 4

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 11/1982 come sostituito dalla legge regionale 7/1993)

1.

Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 11/1982, come sostituito dalla legge regionale 7/1993, dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente lettera:

"l) non rispetta i limiti di promiscuita' di cui all'articolo 6".

2.

Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

"3bis. Il mancato adeguamento dei preingressi alle dimensioni massime di cui al comma 4 bis dell'articolo 5, comporta per il proprietario degli stessi l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 e la rimozione delle strutture irregolari."

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 7/1993 come modificato dalla legge regionale 62/1993)

1.

Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 7/1993, come modificato dalla legge regionale 62/1993, e' sostituito dal seguente:

"6. I parchi per vacanze sono ammessi agli incentivi pubblici, nei limiti e con le procedure previste dalle singole normative, per:

a)

le opere di trasformazione in villaggio turistico o in campeggio;

b)

gli interventi relativi alle aree destinate alle utilizzazioni promiscue di villaggio turistico o campeggio;

c)

le azioni volte al miglioramento o all'inserimento degli impianti sportivi e ricreativi, dei locali di uso comune e di quelle igienico-sanitari comuni."

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1983 n. 48 come modificato dalla legge regionale 22 giugno 1992 n. 16)

1.

Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1983 n. 48 (provvedimenti per l'incentivazione delle strutture turistico-ricettive), come modificata dalla legge regionale 22 giugno 1992 n. 16, e' aggiunto il seguente:

"1bis. Sono in ogni caso considerati prioritari gli interventi relativi ad esercizi ricettivi in attivita' ubicati nelle aree escluse dai fondi strutturali comunitari obiettivo 2 e 5b".

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13)

1.

Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e' sostituito dal seguente:

"3. I titolari o gestori della suddetta attivita' sono inoltre tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983 n. 217. Da tale obbligo, sono esclusi gli esercizi fino a tre camere".

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 31 dicembre 1996

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:1996

\_\_\_Num:0054

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:01

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:1997